

"... Sentenza n. 250/2023 del 22-02-2023

N. R.G. 1019 / 2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI #### Il Giudice dott.ssa #### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. 1019/2020 pendente tra #### (C.F. ####), rappresentato e difeso dall'avv. ####

Ricorrente E #### S.R.L., (C.F. ####), rappresentato e difeso dall'avv. #### #### Resistente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale adito al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: ““(I) acclarare la nullità / annullabilità / l'illegittimità della previsione negoziale inserita nel contratto di agenzia redatto dalla #### S.R.L. e sottoscritto dal sig. #### inerente il calcolo della indennità sostitutiva del preavviso a seguito di recesso operato dall'agente; II) riconoscere, di conseguenza, l'applicabilità al caso di specie delle previsioni di cui all'art. 1750 c.c. ed accertare quali somme dovute dall'agente alla preponente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (per gg. 30) l'importo di #### ;III) compensare le poste debitorie, pari ad #### del sig. #### nei confronti della #### S.R.L. con le poste creditorie dallo stesso vantate pari ad #### ; IV) riconoscere il diritto dell'Agente alle provvigioni maturate sulle vendite operate in via diretta e/o a mezzo terzi #### nella zona ad esso assegnata, nella misura da determinarsi sulla scorta delle risultanze di cui alla documentazione da acquisirsi) revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo oppostovi) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per i motivi sopra indicati, condannare la #### S.R.L. al pagamento in favore del sig. #### della somma di #### e di quella che verrà accertata in corso di causa per le provvigioni su affari diretti condotti dalla Preponente nella zona dell'Agente”. In particolare, il ricorrente evidenziava che: con ricorso per decreto ingiuntivo n. 3/2020 del 21.02.2020 emesso su istanza della società #### S.r.l. (NRG 5373/2019) il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice Dott. #### ingiungeva al #### di pagare all'odierna opposta “la somma complessiva di #### oltre accessori dalla maturazione al saldo ed oltre spese legali che liquida in e 500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa nonché oltre al contributo unificato (#### ); che tale somma era stata richiesta a titolo di indennità di mancato preavviso relativo al contratto di agenzia stipulato in data 25.09.2017 con fine rapporto in data 21.03.2019. Il decreto veniva notificato al #### in data 27.01.2020”.

A sostegno delle proprie pretese deduceva la nullità della previsione contrattuale inerente i termini di preavviso in caso di recesso e la violazione dell'obbligo di esclusiva in favore dell'Agente e spiegava domanda riconvenzionale oltre che eccezione di compensazione.

Si costituiva in giudizio la resistente - opposta chiedendo il rigetto del ricorso ex adverso depositato in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Nel corso del procedimento venivano assunte prove testimoniali.

All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.

Ebbene, in via preliminare il ricorrente lamenta l'illegittimità della clausola in forza della quale il termine di preavviso veniva ampliato in misura superiore rispetto a quello previsto dal codice civile in quanto costituisce una deroga in peius dell'art 1750 c.c..

Ora, la norma citata così prevede: “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad

essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. ### diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario”.

A ben vedere, senza nulla dire in ordine all'indennità, la norma differenzia il termine di preavviso a seconda della durata del rapporto intercorso tra le parti così precisando: - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; - quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; - cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; - sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. - cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; - sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno; - otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

Diversamente, l'art. 11 dell'AEC Commercio individua un criterio preciso per effettuare il conteggio dell'indennità di mancato preavviso: “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura: Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario: Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario: In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° ### dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. (... omissis ...).”.

Appare evidente, pertanto, che in merito al coordinamento tra norma collettiva e di fonte codicistica, occorre considerare che con riguardo alla scadenza del termine di preavviso l'art. 1750, comma 5 c.c. fa salvo “diverso accordo tra le parti” con la conseguenza che nel caso di specie deve trovare applicazione la norma espressione della contrattazione collettiva, avendo le parti documentalmente convenuto di applicare al rapporto di agenzia l'### Ed, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ciò che non può essere derogato è il termine minimo del preavviso; così come non è possibile prevedere dei termini diseguali tra i due soggetti contraenti.

Di contro, laddove il termine minimo venga rispettato, la durata massima dello stesso, purché eguale ad entrambe le parti, può essere rimessa alla loro volontà.

Alla luce di ciò, considerato che nella volontà manifestata delle parti del presente giudizio, vi era quella di considerare quale termine di preavviso quello di 5 mesi, la doglianza del ricorrente non coglie nel segno.

Il ricorrente deduce, inoltre, che la resistente avrebbe violato l'obbligo di esclusiva in suo favore, sancito dall'art. 1743 c.c. il quale prevede che “il Preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività...”; nonché dall'art. 3 dell'AEC settore commercio del 2009 “### diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra

di loro”.

A ben vedere, anche tale doglianza non coglie nel segno in quanto generica e non documentata.

Di contro, è stato dimostrato in giudizio che alcune delle zone in cui operava il ricorrente fossero già assegnate, ed in periodo precedente al conferimento del mandato a quest'ultimo, ad altri agenti.

La teste comune #### ha chiarito che “#### farmacie rientravano nella zona del ricorrente ma erano storicamente assegnate ad altri agenti perché anche per motivi strategici noi assegniamo direttamente delle farmacie a certi agenti al di là della zona che coprono. #### erano mi sembra tutte strategiche e assegnate ad altri.

Non so dire se abbiamo assegnato al ricorrente direttamente alcune farmacie anche al di fuori della sua zona ma mi pare di no. ADR Il ricorrente non ha mai concretizzato vendite in queste farmacie.

A volte sono proprio queste farmacie che vogliono certi agenti. Noi comunichiamo che alcune farmacie continuano a essere gestite negli anni dagli stessi agenti. ADR Nelle mie chiacchierate con il ricorrente gli ho rappresentato a volte che una certa farmacia non faceva parte della zona anche se fisicamente si trovava lì. Il ricorrente non ha mai contestato questa prassi. ADR erano tutte farmacie assegnate a agenti che erano assunti da prima del ricorrente. ADR Non abbiamo mai erogato provvigioni al ricorrente per vendite relative a queste farmacie che mi si leggono”.

Parimenti l'altro teste di parte opposta #### ha evidenziato che “Ci sono dei venditori che per prassi hanno delle farmacie assegnate perché sono agenti di lunga data. Sul cap.1 del ricorso opponente: la farmacia ####

è gestita da #### da vent'anni anche se non è nella sua zona perché sarebbe della mia zona; la farmacia #### sta a #### viene servita da #### anche se rientra nella zona dei #### Conosco l'opponente. Anche lui aveva più o meno la mia zona dei #### Non credo proprio che lui servisse una di queste farmacie. Non credo avesse altre farmacie assegnate fuori zona. ADR Nel contratto vengono espressamente escluse alcune farmacie che sono nella zona di competenza dell'agente ma che vengono servite da altri agenti negli anni. Viene specificata zona X ad esclusione di certe farmacie. Preciso che ci sono delle linee commerciali e quindi vengono indicati i cap con le zone e le farmacie che può servire l'agente. Così' almeno è nel mio contratto. Le farmacie sono identificate con il cap. Per esempio la farmacia #### che ha sede a Napoli non la posso servire anche se ha una filiale a #### Preciso che per la farmacia #### e #### io mi riferivo al listino dell'opposto nel senso che io posso vendere ma un listino diverso da quello di #### o della #### mentre l'#### no perché ha lo stesso listino. L'assegnazione del listino è da contratto. Per le farmacie che erano nella mia zona e che rientrano nell'elenco di cui al capitolo io potevo servirle perché avevo un listino differente dagli agenti linea tre e linea due. ADR Può anche capitare che le persone si mettano d'accordo tra loro se un agente conosce un farmacista per esempio però generalmente è tutto scritto nel contratto. Credo che le farmacie storiche siano espressamente escluse nei contratti degli agenti”.

Tra l'altro nel contratto di agenzia sottoscritto dal ricorrente è ben specificato che, seppur allo stesso veniva assegnata la zona 1/4 #### est, viene specificato poi che “nel rispetto di un preventivo reciproco scambio di informative tra Agente e mandante, circa l'eventuale esclusione di #### già riferibili ad altri #### per la zona geografica assegnata”.

Alla luce di tale previsione negoziale nonché del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, non ci sono elementi idonei a suffragare la tesi del ricorrente relativamente ad una presunta violazione dell'obbligo di esclusivo in suo favore.

Vanno, infine, valutate le ulteriori richieste del ricorrente, anche a titolo di domanda riconvenzionale.

Ora, con riferimento specifico al contratto di agenzia, è stato affermato in giurisprudenza il principio consolidato per cui chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni ha uno preciso onere di allegazione, nel senso che deve indicare specificatamente gli affari ai quali esse si riferiscono, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione (Cass. civ. sez. lav., ####, n. 4986), né l'agente può limitarsi a chiedere una consulenza tecnica sulle scritture contabili del preponente, o l'emissione di un ordine di esibizione, anche quando vuole provare la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva (cfr. Cass. civ., sez. lav., ####, n. 8310; Cass. civ., sez. lav., ####, n. 6258).

In relazione all'ordine di esibizione delle scritture contabili poi, il ricorso a tale strumento è stato sì dichiarato legittimo, ma solo se la prova del fatto non è acquisibile in altro modo, e non con finalità meramente esplorative (Cass. civ., sez. lav., ### , n. 13721).

Sul tema, è stato altresì chiarito che l'agente che agisce in giudizio per il pagamento delle provvigioni ha l'onere della prova dei fatti costitutivi del suo diritto, ovvero deve provare l'avvenuta conclusione dell'affare e che lo stesso abbia avuto regolare esecuzione (Cass. civ., sez. lav., ### , n. 11465; Cass. civ., sez. lav., ### , n. 3056; Cass. civ., sez. lav., ### , n. 925; Cass. civ., sez. lav., ### , n. 2345).

Si è, inoltre, evidenziato che la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche facendo ricorso alle presunzioni (Cass. civ., sez. lav., ### , n. 2698). E' stato ancora sottolineato che "In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della iferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova" (Cassazione civile, sez. lav., 14/01/2016, n. 486). Il ricorrente ha richiesto la compensazione con dei presunti compensi maturati e non corrisposti nonché per provvigioni per affari conclusi direttamente dall'opposta nella zona assegnata all'Agente.

Delle dette richieste non è fornito alcun dettaglio o specificazione utile al fine di consentirne l'an ed il consequenziale quantum.

L'estrema genericità delle richieste, il cui accoglimento, secondo le intenzioni del ricorrente sarebbe possibile solo a seguito di ctu contabile ed assolvimento dell'ordine di esibizione, rende queste ultime senz'altro esplorative con la conseguenza che il ### non solo non ha provveduto ad ammetterle ma è costretto a rigettarne le domande sottese.

In considerazione delle dette argomentazioni il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M

Il Tribunale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Condanna il ricorrente a corrispondere alla società odierna resistente i compensi di avvocato per l'importo di ### 1.314,00 oltre spese, iva e cpa come per legge.

Tivoli, 22.02.2023 ### n. 1019/2020 ..." (cfr. TRIBUNALE DI TIVOLI, Sentenza n. 250/2023 del 22-02-2023)